



## **Esposizione merce alla pubblica fede: ultime sentenze**

**Autore :** Redazione

**Data:** 08/09/2019

*Leggi le ultime sentenze su: esposizione merce alla pubblica fede; furto di merce sottratta dagli scaffali espositivi di un supermercato; furto aggravato; sorveglianza saltuaria dei commessi.*



## Merce sottratta dai banchi di un supermercato

La sussistenza dell'**aggravante** di cui all'art. 625, comma primo n. 7, c.p. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "**self service**" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale.

**Tribunale Cassino, 20/07/2017, n.652**

## Furto di merce in un esercizio commerciale

Sussiste l'aggravante dell'esposizione alla **pubblica fede** nel caso di furto di merce sottratta dagli scaffali espositivi di un esercizio commerciale direttamente accessibili dalla clientela, in presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte dei commessi, essendo questi incaricati anche di servire i clienti e, quindi, non in condizione di adempiere in modo continuativo alla funzione di vigilanza.

**Cassazione penale sez. V, 17/09/2018, n.48882**

## Esposizione alla pubblica fede e furto al supermercato self service

Nel caso di **furto di merce nei supermercati** che adottano il sistema del cosiddetto "self service", è ravvisabile la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625, comma 7, c.p.). Per escludere l'aggravante de qua, infatti, si richiede che sulla cosa venga esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente quella vigilanza generica, saltuaria ed eventuale che, invece, caratterizza proprio i supermercati dove viene adottato il sistema del cosiddetto "self service", dove il controllo degli addetti alla vigilanza è del tutto occasionale e/o a campione, mentre la funzione di controllo viene esercitata nel momento in cui il cliente si presenta alla cassa per il pagamento.

Tale conclusione, del resto, è in linea con la ragione dell'aggravamento della pena previsto per la circostanza aggravante de qua, ravvisabile nella esigenza di apprestare



una più energica tutela penale a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per necessità o per consuetudine, e che perciò possono essere più facilmente rubate.

Né la ravvisabilità dell'aggravante de qua, essendone diversi i presupposti, è incompatibile concettualmente con il fatto che gli oggetti esposti siano anche - in ipotesi - assicurati con la apposizione di placche (o simili) antitaccheggio: l'eventuale effrazione di queste, semmai, integrerebbe (anche) i presupposti dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p.

**Cassazione penale sez. IV, 13/12/2016, n.3322**

## **Negoziario privo di sistema di sorveglianza**

Sussiste l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nel caso di furto di merci esposte in un esercizio commerciale in cui non sia in atto un sistema di osservazione diretta o strumentale dei movimenti dei clienti ma siano operanti soltanto **dispositivi antitaccheggio** atti alla rilevazione acustica della presenza di merce occultata al passaggio delle casse.

**Cassazione penale sez. V, 30/11/2016, n.21158**

## **Furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede**

Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede.

**Cassazione penale sez. V, 16/10/2015, n.6168**

## **Merce custodita in un veicolo parcheggiato nel cortile condominiale**

La condotta consistente nella introduzione dell'agente in un cortile condominiale, attraverso lo scavalco della recinzione volta ad impedire l'accesso ad estranei, e l'indebito impossessamento di merce custodita all'interno di un veicolo ivi



parcheggiato, configura la fattispecie delittuosa di furto in abitazione, di cui all'articolo 624-bis del Cp, e non anche l'aggravante della esposizione della merce alla pubblica fede, prevista dal n. 7 dell'art. 625 c.p. Tale reato è da ritenere integrato, infatti, anche quando la merce sottratta non è nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini.

**Corte appello Taranto, 17/03/2015, n.228**

## **Tentativo di furto aggravato**

Integra il tentativo di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la tentata sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di capi di abbigliamento dotati di placche antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non consente il controllo del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e, quindi, non comporta il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede.

**Cassazione penale sez. V, 31/10/2014, n.10535**

## **Furto o tentativo di furto al supermercato: quando non sussiste l'aggravante?**

Nei reati di furto e/o di tentativo di furto al supermercato sussiste l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. (azione perpetrata con violenza sulle cose) quando il soggetto agente agisce rompendo con la forcice ed asportando i dispositivi antitaccheggio. Viceversa, deve escludersi l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (fatto commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede) tenuto conto che la merce non può ritenersi priva di sorveglianza da parte del legittimo proprietario, sia pur generica, essendo custodita in un locale con sistemi di vigilanza e personale addetto alla sicurezza, circostanza incompatibile con l'esposizione alla pubblica fede.

**Tribunale Napoli sez. I, 23/10/2014, n.14032**

## **Dispositivo antitaccheggio ed esclusione dell'aggravante**

Non sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nel furto di beni asportati dai banchi di un supermercato e dotati di un apposito dispositivo "antitaccheggio", che assicura un controllo costante e diretto incompatibile con la



situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti.

**Cassazione penale sez. IV, 27/02/2014, n.11161**

## **Supermercato: vigilanza priva di carattere continuativo**

Nel caso di furto di merce prelevata dagli scaffali di un supermercato sussiste l'aggravante dell'esposizione della refurtiva alla pubblica fede ex art. 625 n. 7, c.p., atteso che nei supermercati, in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service", la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre per l'esclusione dell'aggravante in questione si richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta.

**Tribunale La Spezia, 07/06/2012, n.416**

## **Abusiva asportazione degli oggetti dai banchi di vendita**

In tema di furto, non è configurabile l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede qualora sulla merce, in vendita presso un esercizio commerciale, sia apposta la "placca anticaccheggio", poiché il meccanismo di rilevazione elettronica permette, in concreto, una costante "tracciatura" del bene, senza alcuna soluzione di continuità, così da permettere di segnalare immediatamente l'abusiva asportazione degli oggetti dai banchi di vendita al momento del passaggio al varco, senza che ne sia stato effettuato il pagamento.

**Cassazione penale sez. II, 25/09/2009, n.38716**

## **Furto aggravato e appropriazione indebita**

Commette furto aggravato dall'esposizione della merce alla pubblica fede e non già appropriazione indebita di res derelictae colui il quale si impossessi di materiale ferroso altrui, che si trova in luogo recintato e privo di una vigilanza continua.

**Cassazione penale sez. II, 28/02/1986**